

gno di legge sul monopolio delle assicurazioni  
sulla vita.

Nel sistema della legge lo Stato non si appropria cosa alcuna che componga la ricchezza o il valore patrimoniale delle imprese assicuratrici: ciò che esse hanno è rispettato anzi ~~garantito~~; I rapporti giuridici che hanno costituiti finora rimangono inalterati; lo Stato nulla prende dalle compagnie, nè beni materiali appartenenti al loro patrimonio, nè clientela nè avviamento delle aziende, <sup>Lo</sup> Stato crea ex-novo l'organizzazione dell'Istituto di assicurazione, ne sopporta tutto il costo di impianto senza per nulla giovare della organizzazione delle imprese private agenti nel Regno.

Lo Stato inizia ~~ex-novo~~ la formazione di una clientela di assicurati, poichè lascia alle imprese assicuratrici tutti gli affari che

ne vigente.

L'azione dello Stato come supremo ordi-  
natore e moderatore degli interessi che nella  
sovranità sua reputa di ordine generale, di ragio-  
ne pubblica, si riduce a incanalare per vie diver-  
se quello spirito di risparmio, di previdenza per  
i futuri bisogni ~~che si infonda nei principi della~~ la  
cui diffusione è ~~molto più~~ dovuta interamente e  
solamente al progresso della vita morale ed econo-  
mica della nazione. Nei riguardi delle imprese  
private la sovranità dello Stato si manifesta col  
proibire ad esse un determinato modo di attività,  
vale a dire , col limitare la possibilità di  
agire liberamente che è il contenuto del diritto  
soggettivo e che dalla legge e solo dalla legge  
trae l'intero esser suo

Da quanto si è esposto emerge chiaramente  
che è arbitrario parlare di espropriazione compi-  
ta dalla legge italiana sull'esercizio delle assicurazioni sulla  
vita; mancano per <sup>la figura</sup> ~~il contenuto~~ dell'espropriazione

Corporate Heritage  
& Historical Archive

trasferimento di valore economico qualsiasi dal=  
~~XXXX~~ la attività di una persona giuridica a quel=  
la di <sup>un'</sup> altra ~~qualsiasi~~

La legge italiana limita il potere di  
esercizio delle assicurazioni sulla vita a partire  
dall'entrata in vigore della legge . Lo Stato  
non toglie a veruna azienda, sia essa impresa naz  
zionale o impresa straniera operante nel Regno,  
il prodotto dell'attività spiegata fin qui , e  
non solo non toglie, ma garantisce e nella forma  
più ampia e sicura <sup>la legge garantisce</sup> tutto il valore patrimoniale  
che le imprese private potevano considerare a se  
stesse acquisite, non solo per i beni e le pro  
prietà già facenti parte del patrimonio delle im  
prese stesse, ma anche per tutti quanti ~~X~~ gli utili  
che le imprese potevano sperare di realizzare sul  
portafoglio di affari già costituito nel Regno.  
Siffatta garanzia è tradotta nell'obbligo per

alle condizioni indicate nella legge all'Istituto stesso. E la garanzia si perfeziona con il diritto concesso alle imprese private di assicurazione di adire una speciale ~~amministratura~~ <sup>amministratura</sup>, la quinta sezione del Consiglio di Stato, in caso di rifiuto da parte dell'Istituto Nazionale.

Nè questo potere dello Stato di limitare l'attività della persona giuridica è nuovo attributo della sovranità dello Stato; poichè esso ha dominato sempre in tutto quanto l'ordinamento giuridico dei paesi civili. Nei diritti reali la ragione dei proprietà, diritto assoluto, la cui immagine giuridica vien sempre richiamata per lumeggiare il contenuto del diritto di personalità non è determinata forse da speciali limitazioni che non costituiscono servitù vere? Tali limitazioni che la legge impone, conciliando il privato col pubblico interesse, entrano a comporre il ~~pubblico~~ <sup>caso</sup> diritto com'è costituito, com'è concesso e riconosciuto nell'ordinamento giuridico e nessuna in-

~~una legge che limita la libertà di attività~~

~~che limita la libertà di attività~~

Non altrimenti qui opera la legge, limita, cioè, la  
possibilità della attività giuridica alla perso-  
na; compone in un dato modo la personalità, ri-  
spettando gli atti giuridicamente conseguiti  
prima della norma nuovamente imposta.

Nel campo delle innumerevoli facoltà  
personali garantite dallo Stato, la legge, per  
fini di ordine pubblico, ha ritenuto di dover limi-  
tarne una che si esplicava in campo molto ristretto  
e questo ha fatto nelle forme più corrette, ispi-  
randosi a criteri della maggiore equità verso ogni  
interesse legittimamente costituito.

Appunti sulla struttura giuridica della  
Legge sul monopolio delle assicurazioni sulla vita.

Nel sistema della legge lo Stato non si appropria cosa alcuna che componga la ricchezza o il valore patrimoniale delle imprese assicuratrici: ciò che esse hanno è rispettato, anzi garantito; i rapporti giuridici che hanno costituiti finora rimangono inalterati; lo Stato nulla prende dalle compagnie, nè beni materiali appartenenti al loro patrimonio, nè clientela, nè avviamento dell'azienda. Lo Stato crea ex-novo l'organizzazione dell'Istituto di assicurazioni, ne sopporta tutto il costo di impianto senza per nulla giovare della organizzazione delle imprese private agenti nel Regno.

Lo Stato inizia ex-novo la formazione di una clientela di assicurati, poichè lascia alle imprese assicuratrici tutti gli affari che esse



hanno acquisiti sotto la legislazione vigente.

L'azione dello Stato come supremo ordinatore e moderatore degli interessi che nella sovranità sua reputa di ordine generale, di ragione pubblica, si riduce a incanalare per vie diverse quello spirito di risparmio di previdenza per i futuri bisogni la cui diffusione è dovuta interamente e solamente al progresso della vita morale ed economica della nazione. Nei riguardi delle imprese private la sovranità dello Stato si manifesta col proibire ad esse un determinato modo di attività; vale a dire, col limitare la possibilità di agire liberamente che è il contenuto del diritto soggettivo e che dalla legge e solo dalla legge trae l'intero esser suo.

Da quanto si è esposto emerge chiaramente che è arbitrario parlare di espropriazione compiuta dalla legge italiana sull'esercizio delle assicurazioni sulla vita; mancano per la figura delle espropriazioni gli estremi giuridici ed il

*del testo*  
*Tutte le disposizioni della*  
*legge furono*

contenuto economico, vale a dire il trasferimento di valore economico qualsiasi dalla attività di una persona giuridica a quella di un'altra.

La legge italiana limita il potere di esercizio delle assicurazioni sulla vita a partire dall'entrata in vigore della legge. Lo Stato non toglie a veruna azienda, ~~ma~~ essa impresa nazionale o impresa straniera operante nel Regno il prodotto dell'attività spiegata fin qui; e non solo non toglie, ma garantisce e nella forma più ampia e sicura. La legge garantisce tutto il valore patrimoniale che le imprese private potevano considerare a <sup>stesse</sup> se acquisito, non solo per i beni e le proprietà già facenti parte del patrimonio delle imprese stesse, ma anche per tutti quanti gli utili che le imprese potevano sperare di realizzare sul portafoglio di affari costituito nel Regno. Siffatta garanzia è tradotta nell



dei portafogli che alle imprese private piacesse  
di offrire alle condizioni indicate nella legge  
all'Istituto stesso. E la garanzia si perfeziona  
con il diritto concesso alle imprese private di as-  
sicurazione di adire una speciale magistratura,  
la quinta sezione del Consiglio di Stato, in caso  
di rifiuto da parte dell'Istituto Nazionale.

Nè questo potere dello Stato di limitare  
l'attività della persona giuridica è nuovo attri-  
buto della sovranità dello Stato; poichè esso ha  
dominato sempre in tutto quanto l'ordinamento  
giuridico dei paesi civili. Nei diritti reali  
la ragione di proprietà, diritto assoluto, la  
cui immagine giuridica ven sempre richiamata per  
lumeggiare il contenuto del diritto di persona-  
lità non è determinata forse da speciali limitazio-  
ni che non costituiscono servitù vere? Tali li-  
mitazioni che la legge impone, conciliando il pri-  
vato col pubblico interesse, entrano a comporre



na indennità dà a chi le patisce.

Non altrimenti qui opera la legge; limita cioè, la possibilità dell'attività giuridica alla persona; compone in un dato modo la personalità rispettando gli atti giuridicamente conseguiti prima della norma nuovamente imposta.

~~nel campo delle innumerevoli facoltà pers~~  
 li garantite dallo Stato; <sup>facoltà personale</sup> la legge, per fini di  
 ordine pubblico, <sup>ne</sup> ha ritenute ~~di dover limitame~~  
~~una~~ che si esplicava in campo molto ristretto; ~~co~~  
 questo ~~ha fatte~~ nelle forme più corrette, ispirandosi a criteri della maggiore equità verso ogni interesse legittimamente costituito.

*la legge, dunque, per  
 l'ordine pubblico,  
 ha limiti suoi della*